

**RELAZIONE TECNICA
(ART. 20 D.LGS. 175/2016 TUSP)**

2024

Indice

1. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI	3
2. ATTIVITÀ CONSENTITE	3
3. PERIMETRO OGGETTIVO	4
4. ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	5
5. ADOZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA CORRENTE	5
5.1. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI DETENUTE CON ESITO	5
5.2. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI	5
5.2.1. LEPIDA S.C.P.A.	5
6. APPENDICE (EX ART. 30 CM 2 D.LGS. 201/2022)	8

1. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Qualora, in sede di analisi di cui al precedente punto, esse rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie indicate alla successiva sezione 2. "Attività consentite";
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 TUSP,

adottano un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Trasmettono i suddetti provvedimenti alla struttura di cui all'art. 15 TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

2. ATTIVITÀ CONSENTITE

Ai sensi dell'art. 4 del TUSP, le amministrazioni pubbliche possono detenere, direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, solo se strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Entro il limite predetto è consentito mantenere partecipazioni societarie esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione della copia informatica per consultazione reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, nonché in società in house che abbiano ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) o in società quotate, detenute al 31 dicembre 2015, ex art. 26, comma 3, TUSP.

L'art. 2, lettere h) e i) del TUSP, nonché l'art. 112 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente, definiscono i servizi:

- **"servizi di interesse generale"**: "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale";

- **“servizi di interesse economico generale”**: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”; L’ articolo 86 del trattato UE non definisce i SIEG, lasciando così ampio spazio alla discrezionalità degli stati membri. La Commissione ha chiarito che servizio di interesse generale è quello definito tale dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale che, come tale deve essere oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico.
- **“servizi pubblici locali”**: i servizi che hanno “per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

3. PERIMETRO OGGETTIVO

Come stabilito dall'art. 1, comma 1, del TUSP la disposizione di cui al citato art. 20 si applica alle partecipazioni in società direttamente o indirettamente detenute dalla pubblica amministrazione.

Secondo le definizioni contenute all'articolo 2 del richiamato decreto:

- la **partecipazione è diretta** quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono ad essa diritti amministrativi;
- la **partecipazione è indiretta** quando è detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti al suo controllo.

Ai fini della corretta perimetrazione della materia oggetto di analisi, si evidenzia che:

- a) poiché l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, da effettuarsi annualmente ai sensi dell'art. 20 del TUSP, riguarda esclusivamente **enti di tipo societario**, con il presente provvedimento non verranno analizzate le eventuali partecipazioni detenute dall'ASP Terre di Castelli in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (associazioni ecc.). Gli organismi diversi dalle società rientrano nell'ambito dell'analisi di cui trattasi solo nel caso di partecipazioni indirette, ossia allorquando questi ultimi costituiscano il “tramite” attraverso cui la P.A. detiene partecipazioni in altra società, e a condizione che siano soggetti a controllo da parte della P.A. stessa;
- b) per enti strumentali **controllati** s'intendono aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure dell'esercizio della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali oppure dell'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; sono considerati enti strumentali controllati anche le aziende e gli enti nei quali l'ente eserciti un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, che incidano significativamente sulla gestione dell'altro contraente, che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllate (l'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi).

4. ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Partecipata diretta	Codice fiscale	Quota partecipazione	Descrizione	Esito
Lepida S.c.p.A	02770891204	0,001400%	Progettazione, realizzazione e gestione di servizi forniti tramite la rete di trasmissione dati a banda larga (realizzata dalla Regione ER) a favore di enti pubblici	Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione

5. ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA CORRENTE

5.1. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE CON INDICAZIONE ESITO

Al **31 dicembre 2023** (data di riferimento della presente relazione), come indicato dall'art. 26 comma 11 Tusp, l'unica società partecipata di ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini è Lepida S.c.p.a.

Tab. Ricognizione delle società partecipate a partecipazione diretta

Partecipata diretta	Codice fiscale	Quota partecipazione	Descrizione	Esito
Lepida S.c.p.A	02770891204	0,001400%	Progettazione, realizzazione e gestione di servizi forniti tramite la rete di trasmissione dati a banda larga (realizzata dalla Regione ER) a favore di enti pubblici	Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione

La suddetta tabella riporta un'anticipazione sintetica dell'esito della ricognizione attuale, la cui valutazione è esplicitata per esteso all'interno delle schede delle singole partecipazioni (sezione 5.2).

5.2. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

In questa sezione è riportata la scheda tecnica relativa alla società partecipata, che riporta le attività da essa svolte e i principali dati di bilancio al fine della valutazione della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni intraprese.

5.2.1. LEPIDA S.C.P.A.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	LEPIDA S.C.P.A.
Data di costituzione della partecipata	01/08/2007
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Stato di attività	Attiva
Sede legale	Via della Liberazione, 15 40128 Bologna

ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA	
Cod. Ateco principali	J.62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica J.61.90.91 - Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione
Tipologia di attività svolta	Progettazione, realizzazione e gestione di servizi forniti tramite la rete di trasmissione dati a banda larga (realizzata dalla Regione ER) a favore di enti pubblici
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strum. fin. quotati mercati reg.	NO
La società è un GAL	NO
Società con deroga al TUSP	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO

CAPITALE SOCIALE	
Capitale Sociale	€ 69.881.000,00
N. quote	69.881
Valore nominale cad	€ 1.000,00
Composizione Capitale Sociale	

Soci	Azioni	% Capitale	Valore nominale
Regione Emilia Romagna	66.835	95,6412%	€ 66.835.000,00
Unione Terre di Castelli	1	0,0014%	€ 1.000,00
ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini	1	0,0014%	€ 1.000,00
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale	1	0,0014%	€ 1.000,00
Comune di Castelnuovo Rangone	1	0,0014%	€ 1.000,00
Comune di Castelvetro di Modena	1	0,0014%	€ 1.000,00
Comune di Guiglia	1	0,0014%	€ 1.000,00
Comune di Marano sul Panaro	1	0,0014%	€ 1.000,00
Comune di Savignano sul Panaro	1	0,0014%	€ 1.000,00
Comune di Spilamberto sul Panaro	1	0,0014%	€ 1.000,00
Comune di Vignola	1	0,0014%	€ 1.000,00
Comune di Zocca	1	0,0014%	€ 1.000,00
Lepida S.c.p.A. (Azioni proprie)	3	0,0043%	€ 3.000,00
Altri enti pubblici	3.032	4,3388%	€ 3.032.000.000
Totale	69.881	100,0000%	€ 69.881.000,00

INFORMAZIONI SUL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Tipo di partecipazione	Diretta
Partecipazione di controllo	NO
L'ente ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	SI
Settore	M.74 Altre attività professionali scientifiche, tecniche
Modalità affidamento	Diretto
Ente che ha affidato il servizio	Amministrazione dichiarante
L'ente ha altri oneri o spese nei confronti della partecipata?	NO
L'ente riceve dividendi dalla partecipata?	NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in House	SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	SI
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento Pres. Reg. (art. 4, c. 9)	NO

DATI BILANCIO 2023 PER VERIFICA TUSP

Personale, Amministratori, Organo Controllo				
N. medio di dipendenti	657	Costo del personale	€ 28.896.122,00	
N. amministratori	3	Compensi amministratori	€ 40.786,00	
N. comp. organo controllo	5	Compensi organo controllo	€ 36.400,00	
Nessun componente del Cda e dell'organo di controllo è stato nominato dall'ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini				
Approvazione dei bilanci ultimi 5 esercizi				
2019	2020	2021	2022	2023
SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio ultimi 5 esercizi				
2019	2020	2021	2022	2023
€ 88.539,00	€ 61.229,00	€ 536.895,00	€ 283.704,00	€ 226.156,00

Sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale che non consentono di applicare il disposto dell'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, si evidenzia come essa non abbia realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio.

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2021	2022	2023	=	Media
64.915.413,00	66.723.531,00	74.931.690	=	68.586.878,00

Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi esaminati la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000. Per fatturato s'intende quello derivante dalle attività produttive di beni e servizi ottenuto sommando i seguenti valori del Conto economico: A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni + A5) Totale altri ricavi e proventi

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Ente?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	NO
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Motivazioni	L'adesione alla società è avvenuta con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 30.03.2018 e nel medesimo atto ne sono indicate le motivazioni e le finalità valide a tutt'oggi: - partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete Privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, così come previsti dalla LR 11/2004; - usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi per i soli soci. Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
Modalità (razionalizzazione)	/
Termine previsto per la razionalizzazione	/

NOTE SULLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Come risulta dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 del cod. civ. e allegata al bilancio di esercizio al 31/12/2023, la società non possedeva partecipazioni in altre società.

6. APPENDICE (EX ART. 30 CM 2 D.LGS. 201/2022)

Nell'ente non sono affidati a società "in house" servizi pubblici locali a rete e non a rete, con rilevanza economica.